

Statuto Associazione Arco di Castruccio

Associazione di Promozione Sociale

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Premessa

L'associazione è stata costituita nel 2016, attualmente è retta dallo statuto adottato nel 2021 per adeguare le norme statutarie alle disposizioni del D. Lgs 117/2017.

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora in avanti indicato come "CTS") è costituita in forma di associazione l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Culturale Arco di Castruccio Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "Arco di Castruccio APS". La denominazione di "Associazione di promozione sociale", nonché il relativo acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, nella rispettiva sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nello stesso. Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Art. 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Montopoli in Val d'Arno. Il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Finalità

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4) Oggetto

4.1 L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lettera i) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui alla lettera v) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui alla lettera w) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;

4.2 Per il perseguimento di tali finalità l'associazione potrà, svolgere qualsiasi altra attività di formazione e di diffusione culturale e di promozione del territorio, aderente agli scopi del sodalizio e in funzione degli stessi, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte quelle attività finalizzate:

- alla promozione di mostre di arti figurative, manifestazioni con premi sia per opere di carattere letterario che artistiche in genere;

- alla promozione, valorizzazione e diffusione della conoscenza dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria locale ed enogastronomico;



- 
- alla creazione e organizzazione di itinerari, visite, percorsi ed escursioni di carattere storico, artistico, naturalistico, ludico, sportivo, antropologico ed enogastronomico;
 - all'organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, congressi, inchieste, istituzione di centri di documentazione, proiezioni, concerti, incontri teatrali, letterari, fiere, proiezione di film e documentari;
 - all'organizzazione di stages, seminari, costituzione di gruppi di studio e ricerca;
 - all'organizzazione di corsi e attività formative, anche con la collaborazione delle scuole;
 - pubblicazione di una rivista bollettino, di atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, nonché di testi vari;
 - l'associazione potrà inoltre raccogliere e conservare materiali archivistici, con speciale attenzione per quelli relativi nell'ambito turistico-culturale italiano e di altre nazioni o località europee;
 - sviluppare al suo interno, anche in collaborazione con altri organismi e associazioni, la formazione di sezioni e gruppi di lavoro su temi specifici.
 - L'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e soggetti privati di livello locale, nazionale ed internazionale anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata, utili al perseguimento dei propri scopi e come tali ritenuti dal Consiglio Direttivo;

4.3 in via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, attività di merchandising, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, organizzazione di eventi. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS.

4.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui sopra nelle modalità previste dalla "Normativa Applicabile."

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto

previsto dall'art. 36 comma 1 del CTS.

Art. 6) Durata

6.1. L'associazione ha durata indeterminata

Titolo II - Associati

Art. 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione, nonché i soggetti che secondo lo statuto e la normativa applicabile sono messi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione la loro qualità di associati

7.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

b) Associati Benemeriti/Onorari il quali sono i soggetti ammessi a membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi quando nello statuto si menzionano gli associati senza altre aggettivazioni questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria

7.3. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

7.4. possono essere ammessi quale Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Art. 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla Normativa Applicabile

Art. 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo statuto i regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'associazione può respingere la domanda nel caso in cui





essa sia presentata da un soggetto che sia stato oggetto di esclusione dall'associazione per gravi motivi

10.3. L'organo preposto all'esame all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento, detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari

10.5. In caso di respingimento della Domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dalla data della delibera di accoglimento della Domanda.

Art. 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia dello stesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 12) Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o

posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i suoi diritti di partecipazione all'organizzazione e alle attività dell'associazione.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è stata comunicata all' associato escluso. Entro tale termine egli può chiedere che sulla delibera di esclusione si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, dopo aver ascoltato le ragioni dell'associato; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa assemblea. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, a far data dalla delibera assembleare cessa lo stato di sospensione.

12.6 L' associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale esclusione stata deliberata.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Art. 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, degli avanzi netti di gestione.

Art. 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni in qualsiasi forma (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati



obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ("la Quota Iniziale").

15.2 Ogni associato è obbligato per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare in tutto in parte la Quota Iniziale o la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale ivi compresa l'esclusione dell'Associazione dell'Associato moroso.

Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti.

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18) Incremento del patrimonio.

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 19) Salvaguardia del patrimonio.

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza

del patrimonio dell'Associazione.

Art. 20) Divieto di distribuzione.

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di amministrazione e controllo.

Art. 22) Organi

22.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo, se istituito dall'Assemblea degli Associati
- d) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente")
- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Art. 23) Principi generali

23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale

Art. 24) Competenze dell'Assemblea

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera in merito all'istituzione del Comitato Esecutivo;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- e) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- f) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 25) Convocazione dell'Assemblea.

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo se istituito.

25.2 L'assemblea si svolge di regola nel territorio del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo ove nominati.

Art. 26) Presidenza dell'Assemblea.

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o,



in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea.

27.1 L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza

27.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia

consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; che sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Ove non si tratti di assemblea totalitaria, devono essere indicate nell'avviso di convocazione vengono indicati nell'avviso di convocazione le modalità di partecipazione. La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

27.11 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunti, su richiesta degli aderenti, le loro dichiarazioni.

Sezione II - Consiglio Direttivo.

Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo.

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) Eleggere al proprio interno Il Presidente dell'associazione ed il Vicepresidente e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera con metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

29.2. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche

29.3. Non possono essere nominati alla carica di consiglieri e se nominati decadono dall'ufficio interdetti l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi

29.4. Non può essere nominata alla carica di consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità professionalità e indipendenza.

Art. 30) Gratuità dell'incarico.

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31) Durata della carica.

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo il consigliere cessato è sostituito dal primo dei non eletti, in mancanza di questi, il consiglio direttivo deve convocare entro 30 giorni all'assemblea per le elezioni suppletive. Il Consigliere così eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

31.4. I consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo.

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica o tramite strumenti di messaggistica istantanea precedentemente concordati dal Consiglio Direttivo (quale a titolo esemplificativo whatsapp), contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione

qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo nel caso di nomina.

Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza impedimento o rinuncia dal Vicepresidente, in mancanza dal consigliere più anziano di età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore quale superiore euro 15.000 (quindicimila/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

33.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante all' adunanza del Consiglio Direttivo.

33.8. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede. In tal caso è necessario che sia consentito al Presidente di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di costatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1 la responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del codice del terzo settore

Art. 35) Comitato Esecutivo



35.1. Il Comitato Esecutivo, se istituito; è composto dal presidente e da altri 4 consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Sezione III - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vicepresidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire ove sia necessario ad opportuno la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce delle attività nel frattempo compiute.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza il Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente

Art. 37) Segretario.

37.1. Il Segretario è nominato, tra i componenti del Consiglio direttivo, dal Presidente e lo coadiuva nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali l'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, del

Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Art. 38) Tesoriere.

38.1 Il Tesoriere è nominato, tra i componenti del consiglio direttivo, dal Presidente e lo coadiuva nell'esplicazione delle attività amministrativo/contabili:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo, se nominato, è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllo composto da tre Controllori Effettivi a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

39.3. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale tutti i suoi componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo di durata della sua carica.

41.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo.

42.1 All'Organo di Controllo sono affidati i compiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente

ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. È presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo.

43.1. Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del CTS, il Collegio dei Controllori potrà essere composto anche da non associati. L'Assemblea, all'atto della nomina, delibererà anche in merito al compenso per i componenti dell'Organo di Controllo per tutta la durata del mandato.

Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale.

44.1 Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, tale funzione potrà essere affidata al Collegio dei Controllori; in tal caso il Collegio dei Controllori può essere composto anche da non associati. L'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.

Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

45.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Art. 46) Esercizi associativi.

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 47) Bilancio d'esercizio.

47.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

47.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio, redatto secondo la Normativa Applicabile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

47.3 Il bilancio d'esercizio, redatto secondo la Normativa Applicabile, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli associati.

Art. 48) Bilancio sociale.

48.1 Per ogni esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 49) Scritture contabili.

49.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 50) Libri dell'Associazione.

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora costituito;
- f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.5. Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo



di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Art. 51) Devoluzione del patrimonio.

51.1 in ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma uno CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Art. 52) Clausola compromissoria.

52.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione.

52.2. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo VII - Norme di rinvio

Art. 53) Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 36 e ss. del Codice civile e alla normativa vigente CTS.

Montopoli in Val d'Arno 12/05/2025



Ufficio Territoriale di Pontedera

ATTO REGISTRATO IN DATA 23/05/2025

AL N. 389 SERIE 3

